



ACCERTAMENTO

Il domicilio digitale ai nastri di partenza

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Riforma delle sanzioni e strumenti per evitare il contenzioso e trattare con gli uffici

[Scopri di più](#)

Il [comma 5, dell'articolo 60-ter, D.P.R. 600/1973](#), prevede che i soggetti di cui all'[articolo 6-quater, D.Lgs. 82/2005](#) – domicili **digitali eletti delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese** – possono eleggere il domicilio **digitale speciale** presso il quale ricevere sia la **notificazione degli atti**, degli avvisi e dei provvedimenti che, per legge, devono essere **notificati**, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge **non prescrive la notificazione**, secondo le modalità stabilite con **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate (**prot. n. 379575 del 7 ottobre 2024**).

Con il medesimo provvedimento sono stabilite le **modalità con le quali i soggetti di cui sopra possono confermare o revocare gli indirizzi digitali** comunicati, secondo le modalità stabilite dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate emanati nelle **more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente**.

Il domicilio digitale speciale è eletto **mediante la specifica funzionalità disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate**. Servizio messo a disposizione in questi giorni, come si legge nel **comunicato stampa n. 13 del 12 marzo 2025**.

L'Agenzia delle entrate **invia un messaggio contenente un codice di validazione al domicilio digitale** indicato per **verificarne l'esistenza e l'effettiva disponibilità per il richiedente**. Con le medesime modalità sono **comunicate le variazioni del domicilio digitale speciale registrato; la revoca è manifestata mediante apposita funzionalità**.

Il **cittadino** che sceglie la nuova modalità può accedere con le **credenziali Spid, Cie (Carta d'identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi)** e indicare il proprio **"domicilio digitale"**, cioè un indirizzo di posta elettronica certificata (**pec**) o **altro servizio di recapito certificato qualificato**. Riceverà, a quel punto, presso la **stessa casella certificata**, il **codice necessario a validare l'operazione**.

Ciascun utente avrà la possibilità di eleggere **un unico domicilio digitale** e non potrà indicare



un indirizzo già associato ad altri. **La procedura è esclusa per i soggetti i cui indirizzi Pec devono essere iscritti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti "Ini-Pec".**

Ricordiamo che, in forza di quanto disposto dal **comma 6, dell'articolo 60-ter, D.P.R. 600/1973**, ai fini della **notificazione e dell'invio di atti**, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche ai sensi dell'**articolo 26, D.L. 76/2020**, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020, l'Agenzia delle entrate **deve provvedere costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali speciali** nell'elenco dei domicili di piattaforma diversificati di cui all'**articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 58/2022.**

Il gestore della piattaforma provvede costantemente **all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali di piattaforma diversificati in relazione all'Agenzia delle entrate** e all'Agenzia delle entrate- Riscossione, **nell'elenco dei domicili digitali speciali** istituito con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.